Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 7 dicembre 1925** — **Numero 284**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor dott. Rolf Thesleff, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Finlandia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 6 dicembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2368.**

LEGGE 29 novembre 1925, n. **2119.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2369.**

LEGGE 29 novembre 1925, n. **2120.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove Provincie ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943, contenente modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 2370.

LEGGE 29 novembre 1925, n. 2121.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16: « Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, che modifica la ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico col R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 2371.

LEGGE 29 novembre 1925, n. 2122.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151: « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151: « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 2372.

LEGGE 29 novembre 1925, n. 2123.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata Amministrazione austriaca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata Amministrazione austriaca ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di publicazione 2373.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2102.

Approvazione della convenzione per la cessione della Biblioteca provinciale di Napoli al Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918, n. 1236, che approva la convenzione stipulata il 13 maggio 1918, fra il Ministro delle colonie ed il Presidente della Deputazione provinciale di Napoli e con la quale la biblioteca provinciale di quella città veniva ceduta al Ministero delle colonie, per uso del Regio Istituto Orientale di Napoli;

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 449, col quale il R. Istituto Orientale di Napoli è passato dalla dipendenza

del Ministero delle colonie a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli, in data 8 maggio 1925, fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Deputazione provinciale di Napoli, con la quale viene, in parte, modificata la precedente convenzione stipulata il 13 maggio 1918 fra il Ministro delle colonie ed il Presidente della Deputazione provinciale di Napoli, approvata con decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918, n. 1236, per la cessione della biblioteca provinciale di quella città al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 34. — GRANATA.

CONVENZIONE.

N. di repertorio 11399.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925 addì otto del mese di maggio in Napoli nella sede dell'Amministrazione provinciale in Piazza Plebiscito, palazzo della Prefettura.

Innanzi a Noi avv. Giuseppe Guarino fu Federico, Primo segretario, funzionante da Segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Napoli, residente per ragione della carica nella detta sede della provincia di Napoli, si sono personalmente costituiti

Da una parte:

S. E. il Ministro della istruzione pubblica on. prof. Pietro Fedele, rappresentato dal comm. dott. Imbriani Giorgio Pantaleo, nella qualità di Regio commissario del Regio Istituto Orientale di Napoli, autorizzato alla stipula della presente convenzione.

E dall'altra

il gr. uff. avv. Salvatore Girardi fu Francesco, nella qualità di Presidente della Deputazione provinciale di Napoli in rappresentanza della Provincia, autorizzato a stipulare i contratti nell'interesse dell'Amministrazione provinciale in virtù del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Della identità personale di dette parti Noi segretario generale ff. siamo personalmente certo, epperò esse, di comune accordo, e previo nostro consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni al presente atto:

Premesso

che per la convenzione per gli atti del notaio Adolfo Dragone, residente nel comune di Chiaiano ed Uniti, sottoscritta il 13 maggio 1918 tra S. E. il Ministro delle Colonie e la provincia di Napoli, registrata a Marano il 15 detto n. 577 degli Atti pubblici, gratuitamente, ed approvata con decreto Luogotenenziale dell'11 luglio stesso anno n. 1236, la Biblioteca provinciale veniva ceduta al Ministero delle colonie per uso del Regio Istituto Orientale di Napoli;

e che, con R. decreto 14 gennaio 1924, n. 449, il R. Istituto Orientale è passato dalla dipendenza del Ministero delle colonie a quella del Ministero della pubblica istruzione, al quale è stata ceduta anche la ex Biblioteca provinciale, onde conviene con regolare atto, modificare la convenzione del 13 maggio 1918;

Tra i costituiti S. E. il Ministro della pubblica istruzione, rappresentato dal comm. Imbriani Giorgio Pantaleo e l'on. Presidente della Deputazione provinciale di Napoli, in nome della Provincia, nelle loro rispettive qualità e rappresentanze si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La breve narrativa, che precede, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione subentra al Ministero delle colonie in tutti i diritti di proprietà su tutte le pubblicazioni e le carte geografiche appartenenti alla già biblioteca provinciale di Napoli, comprese quelle provenienti dall'istituto topografico militare di Napoli, nonchè sugli scaffali e mobili della detta biblioteca.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 3 della convenzione 13 maggio 1918 approvata con decreto Luogotenenziale delli 11 luglio 1918, n. 1236, intendendosi lasciata piena facoltà al Ministero della pubblica istruzione di provvedere come meglio crederà nell'interesse degli studi e della cultura, all'ordinamento ed alla collocazione della biblioteca suddetta sotto la esplicita condizione, però, che i libri costituenti la biblioteca in oggetto dovranno sempre rimanere a disposizione degli studiosi, senza che possano essere trasportati in altre città.

Art. 4.

La presente convenzione, da approvarsi con decreto Reale, è esente da spese di bollo e di registro, essendo fatta nell'interesse dello Stato.

Di essa saranno rilasciate due copie esecutive, una per l'amministrazione dello Stato, e l'altra per l'amministrazione provinciale, ed una terza copia conforme sarà rilasciata anche al Ministero.

Art. 5.

Le parti per l'esecuzione del presente atto, eleggono i sopraindicati domicili.

Il presente contratto viene firmato in ultimo ed in margine di ciascun foglio da essi costituiti e da Noi Segretario generale.

Richiesto, abbiamo, nel giorno e luogo suindicati, compilato il presente rogito che, prima delle firme, è stato da Noi f.f. Segretario generale, per intero letto, con voce alta e chiara, ad essi costituiti, i quali ci hanno dichiarato, dietro

Nostra domanda, che lo scritto fu da essi inteso, ed è pienamente conforme alla loro volontà.

Consta di due fogli di carta esente da bollo a norma di legge, di cui si sono adoperate facciate cinque scritte tutte da persona di nostra fiducia.

Firmati: Imbriani Giorgio Pantaleō, Salvatore Girardi, Giuseppe Guarino.

Numero di pubblicazione 2374.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2109.

Concessione di un assegno straordinario annuo alla vedova e agli orfani del generale Asclepia Gandolfo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data della morte del generale di corpo d'armata cav. Asclepia Gandolfo è concesso cumulativamente alla vedova, finchè tale, agli orfani, finchè minorenni, ed alle orfane, finchè minorenni e purchè nubili, un assegno annuo di L. 10,000, oltre quello loro spettante a termini delle vigenti leggi sulle pensioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 47. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2375.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2111.

Variazioni compensative, in conto residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 416;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 94-bis - Personale straordinario per la esecuzione di opere pubbliche (R. decreto 9 aprile 1925, n. 416) . . . . L. 6,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 139 - Fondo di riserva, ecc. . . . L. 6.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 41. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2376.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2110.

Costituzione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 maggio 1883, n. 1353, serie III, concernente la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia in data del 15 giugno 1925, e ritenuta la opportunità di dar vita a un istituto che promuova e favorisca le bonifiche integrali in Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Ente denominato « Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia », con sede in Palermo.

Esso ha lo scopo di promuovere, assistere ed integrare in Sicilia, ai fini del bonificamento, con particolare riguardo alle trasformazioni fondiarie, l'attività dei privati, singoli o associati, coordinandola con quella dello Stato.

Art. 2.

La Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia conferisce all'Istituto, prelevandola dai propri fondi patrimoniali, la somma di 20,000,000 di lire. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia porrà a disposizione della Cassa di soccorso, per metterla in grado di continuare la concessione di mutui in favore ai Comuni della Sicilia per l'esecuzione di opere pubbliche, una anticipazione di pari somma, alle condizioni che saranno stabilite con decreto dei Ministri per l'economia nazionale e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Il Banco di Sicilia continuerà a gestire gratuitamente i servizi di cassa, amministrativi e contabili della Cassa di soccorso, la quale provvederà col cumulo degli utili netti a reintegrare nel più breve termine il proprio patrimonio.

Art. 3.

Uno statuto, proposto dal Banco di Sicilia di concerto col Provveditorato alle opere pubbliche in Sicilia ed approvato con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'economia nazionale e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, determinerà i fini concreti dell'attività dell'Ente e le relative sue facoltà, le norme per l'aumento del capitale, per la formazione del bilancio, per la assegnazione degli utili, per la nomina del Consiglio di amministrazione e dei revisori, e quant'altro occorre per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 4.

Sino a quando l'amministrazione propria dell'Istituto non sia costituita e in grado di funzionare, il capitale iniziale di cui al precedente articolo 2 sarà amministrato dal Banco di Sicilia, ed i relativi frutti potranno essere destinati a promuovere e favorire ricerche minerarie in Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — GIURIATI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 46 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2377.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2112.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. n. 90 - Indennità di trasferta al personale di ruolo del Genio civile, ecc. . . . — L. 450,000

In aumento:

Cap. n. 100-*quinquies* (di nuova istituzione) - Anticipazione da corrispondersi agli incaricati stabili, per effetto delle norme da emanarsi in applicazione dell'art. 58 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 . . . + L. 450,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243 foglio 42, — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2378.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2113.

Istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il servizio degli ispettori provinciali, affidato a funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione dell'interno.

E' compito degli ispettori l'invigilare, con visite periodiche e saltuarie, sulle Amministrazioni provinciali e comunali per accertarne l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 2.

E' data facoltà al Prefetto di adottare, col procedimento di cui all'art. 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839,

sanzioni disciplinari a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgono azione incompatibile con le generali direttive politiche del Governo.

La sanzione disciplinare applicata dal Prefetto in base al motivo previsto dal presente articolo costituisce provvedimento definitivo.

Art. 3.

I requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale sono richiesti per la nomina a qualunque posto di impiegato, agente o salariato, in servizio di Provincie o di Comuni.

Non possono essere nominati ai posti di segretari, impiegati, agenti o salariati in servizio dei detti Enti coloro che risultano aderenti ad associazioni od organizzazioni tendenti a sovvertire l'ordinamento politico dello Stato o che svolgono notoriamente azione incompatibile con le generali direttive politiche del Governo.

Ai segretari e agli impiegati delle Provincie e dei Comuni è esteso il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa l'obbligo del giuramento, che sarà prestato rispettivamente dinanzi al presidente della Deputazione provinciale e al sindaco.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 43. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2379.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2114.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, per paghe, mercedi, ecc., agli operai in servizio dei musei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 121: « Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma di L. 555.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2380.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2118.

Modalità pel passaggio dell'Ufficio delle sostanze radioattive dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1421;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle parole Ministero dell'economia nazionale e Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili contenute negli articoli 1, 6 e 7 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 10 giugno 1924 per l'applicazione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, sono sostituite le parole « Ministero dell'interno » e « Direzione generale della sanità pubblica ».

Art. 2.

Per tutto quanto concerne l'applicazione tecnica ed economica della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, riservata al Ministero dell'economia nazionale, detto Ministero continuerà ad avvalersi, pel tramite del Ministero dell'interno, dell'opera dell'Ufficio per le sostanze radioattive.

Art. 3.

Dal capitolo 141 dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-1926, sarà prelevata la somma di L. 60,000 e trasferita quanto a L. 32,000, rappresentanti le spese per stipendi e per supplemento di servizio attivo pel personale addetto all'Ufficio delle sostanze radioattive, al capitolo 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, e quanto a L. 28,000 saranno iscritte in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa anzidetto con la denominazione: « Spese per il funzionamento dell'Ufficio delle sostanze radioattive ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2381.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2115.

Variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 146-ter (di nuova istituzione) - Spese di impianto del Regio liceo scientifico di Fiume L. 250,000

In diminuzione:

Cap. n. 217 (aggiunto) - Sussidi, lavori, opere, forniture e spese diverse nell'interesse dell'istruzione media, ecc. (in conto resti) . . . . . L. 250,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 45. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2382.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2060.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata G. Inghirami, in Volterra.

N. 2060. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata G. Inghirami, in Volterra, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2383.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2082.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Premi della Vittoria » presso il Regio istituto tecnico di Parma.

N. 2082. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Premi della Vittoria » presso il Regio istituto tecnico di Parma, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2384.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1925, n. 2083.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Macerata.

N. 2083. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Macerata, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2385.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2084.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Marco Polo, in Venezia.

N. 2084. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Marco Polo, in Venezia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2386.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2085.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Carlo Cattaneo, in Milano.

N. 2085. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Carlo Cattaneo, in Milano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2387.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2086.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico A. Genovesi, in Salerno.

N. 2086. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico A. Genovesi, in Salerno, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2388.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2087.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Voltri.

N. 2087. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Voltri, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2389.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2088.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico Principe Umberto, in Catania.

N. 2088. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico Principe Umberto, in Catania, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data della ricevuta: 1° luglio 1925 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara Intestazione della ricevuta: Pasquale Celestina fu Eugenio Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 - Ammontare della rendita: L. 825, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data della ricevuta: 20 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Massa — Intestazione della ricevuta: Tellini Carlo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 17,580, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data della ricevuta: 13 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Sorbi Carlo di Raffaello per conto della Mensa Vescovile di Fiesole — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 10, consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta provvisoria: 9 — Data della ricevuta: 24 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R tesoreria di Caserta — Intestazione della Ricevuta: Palumbo Luigi di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 2 — Ammontare del capitale: L. 15,000 Debito pubblico 4.75 per cento con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 31-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta: 471 — Data del rilascio del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 28 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione della R. tesoreria di Messina — Intestazione del certificato di deposito: Giorgianni Giulia fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Ammontare del capitale L. 117,200, consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del prsente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	30316 Solo certificato di nuda proprietà	**Per la proprietà:** Miscione Concetta fu Sebastiano, moglie di Chieffi Enrico, dom. a Gissi (Chieti . . . . L. **Per l'usufrutto:** Pietropaolo Teresa fu Francesco.	25 —
3.50 %	537425 Solo certificato di nuda proprietà	**Per la proprietà:** Lanata Giuseppe fu Giacomo domic. a Chiavari (Genova) . . . . » **Per l'usufrutto:** Sivori Maria fu Giambattista ved. di Lanata Giacomo.	35 —
»	561856	Cappellania coadiutorale Bonomini in Roccafranca (Brescia) . »	402.50
Consolidato 5 %	179851	Scicchitano Elena fu Francesco, moglie di Iuzzolini Tommaso, dom. a Cotrone (Catanzaro) vincolata . . . . . . »	615 —
»	9985	Monte Frumentario di Gergei (Cagliari) . . . . . . »	75 —
»	193590	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	92747 Solo certificato di usufrutto	**Per l'usufrutto:** Serra Federica fu Vittorio, moglie di Di Benedetto Francesco, senza fede di vita . . . . » **Per la proprietà:** Di Benedetto Carlotta di Francesco, moglie di Antonello Caprino, dom. in Roma.	7,000 —
P. N. 5 %	30924 Solo certificato di usufrutto	**Per l'usufrutto:** Intestata come all'usufrutto precedente . . » **Per la proprietà:** Intestata come alla proprietà precedente.	2,300 —
P. N. 4.50 %	11935 Solo certificato di usufrutto	**Per l'usufrutto:** Intestata come all'usufrutto precedente . . » **Per la proprietà:** Intestata come alla proprietà precedente.	2,700 —
3.50 %	701808	Invernizzi Gerolamo fu Giuseppe, minore sotto la curatela di Invernizzi Giacomo, dom. a Lecco (Como) . . »	164.50
Consolidato 5 %	10283 Polizza combattenti	Ragusa Andrea di Concetto, dom. a Faro Superiore (Messina) . »	20 —
3.50 %	108116	Venchi Erminio di Ottavio, dom. in Casale (Alessandria), vincolata . . . . »	175 —
»	780992	Prebenda parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Faedis (Udine) »	3.50
Certificato provvisorio per il ritiro di obbligazioni delle Venezie emesso il 27-10-1923 dalla Tesoreria di Vicenza	1532	Consorzio di ricostruzione del comune di Laghi . . capitale L.	5,700 —
3.50 %	172982	Scuola Raggi con sede nel comune di Molare (Alessandria) . »	840 —
»	213932	Scuola Raggi con sede in Molare (Alessandria) . . . . »	42 —

Roma, 31 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 18)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 % » »	387461 565251 596007	10.50 77 — 49 —	Sottocornola *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calco (Como).	Sottocornola *Luigi-Carlo detto Carlo* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	364295	2,000 —	Laudato Pasquale fu *Nicola*, dom. ad Arienzo (Caserta).	Laudato Pasquale fu *Cristoforo*, dom. come contro.
»	256045	100 —	Cornelio Petitti *Carlotta* fu *Agostino*, minore sotto la patria potestà della madre Malvasio *Domenica*, vedova di Cornelio Petitti *Agostino*, dom. in Pavone Canavese (Torino).	Cornelio Petitti *Maria-Carlotta* fu *Giovanni-Antonio-Agostino*, minore sotto la patria potestà della madre Malvasio *Maria-Domenica*, vedova di Cornelio Petitti *Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
3.50 %	508883	70 —	*Inghingalo Saverio* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barletta (Bari).	*Inchingalo Francesco-Saverio* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 254

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	94 49	Belgio	112 50
Londra	120 098	Olanda	10 01
Svizzera	478 45	Pesos oro (argentino)	23 50
Spagna	352 37	Pesos carta (argent.)	10 375
Berlino	5 91	New-York	24 798
Vienna (Shilling)	3 5325	Russia	127 742
Praga	73 75	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 83	Budapest	0 035
Romania	11 —	Oro	478 48

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 275
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 825
	5.00 % netto	94 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 75

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 255

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	95 31	Belgio	112 61
Londra	120 173	Olanda	10 02
Svizzera	478 69	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	353 —	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 915	New-York	24 811
Vienna (Shilling)	3 52	Russia	127 527
Praga	73 80	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 835	Budapest	0 0349
Romania	10 50	Oro	478 74

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 10
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 55
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	68 65

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di allievo geologo nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale viene autorizzato a bandire concorsi per il grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, col quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è ridotto da due mesi a venti giorni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, sul riordinamento del servizio geologico;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per esami ad un posto di allievo geologo, grado 10°, nel ruolo del gruppo *A*, del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire, entro il 31 dicembre 1925, al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale delle miniere, la domanda in carta da bollo da L. 3, corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente abbia compiuto alla data del presente decreto, il 21° anno di età e non oltrepassato il 30°; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi e mutilati di guerra;

b) certificato legalizzato, attestante che il concorrente è cittadino italiano, e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sotto prefetto;

d) certificato penale generale;

e) certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un geologo. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi in Roma da un medico o da un Collegio medico di fiducia della stessa. In seguito ai risultati della visita, il Ministero si riserva di escludere definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che non risultano idonei al servizio geologico;

f) certificato dell'esito definitivo di leva;

g) il diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso, in scienze naturali o in ingegneria, conseguita in una Regia università o in una Regia scuola d'ingegneria;

h) certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti ed i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea;

i) i certificati dei servizi eventualmente prestati presso istituti scientifici di geologia e mineralogia;

l) i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, copia del decreto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di ex combattente, di mutilato, invalido, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie e decorazioni al valore all'intento di stabilire i diritti preferenziali dell'un concorrente sull'altro nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

m) ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia munita della sua firma debitamente autenticata e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa dovrà risultare un breve cenno della pratica eventualmente compiuta dal candidato in un istituto scientifico universitario di geologia e mineralogia, delle memorie scritte, dei rilevamenti geologici effettuati ed ogni altra notizia che serva a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante; le lingue conosciute e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, il concorrente intenda sostenere anche quello facoltativo, nelle lingue inglese, tedesca, araba.

Art. 3.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande e i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 2 non saranno presi in considerazione e saranno senz'altro respinti ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale, entro il mese di gennaio 1926, e nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Tali esami consisteranno:

a) per i laureati in scienze naturali: in due prove scritte, l'una sulla geologia, l'altra sulla lingua francese; ed in prove orali sulle predette materie, nonchè sulla chimica inorganica, sulla fisica sperimentale, sulla mineralogia secondo i programmi d'insegnamento delle Regie università;

b) per i laureati in ingegneria: in due prove scritte l'una sull'idraulica, l'altra sulla lingua francese, ed in prove orali sulle predette materie, nonchè sulla chimica inorganica, sulla fisica sperimentale, sulla mineralogia, sulla geologia secondo i programmi di insegnamento delle Regie scuole d'ingegneria.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora complessivamente per ciascun candidato.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale, compresa in quest'ultima la votazione ottenuta nelle prove facoltative.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso viene stabilita secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva; a parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età; salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi, mutilati, ex combattenti, orfani di guerra, decorati, ecc.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova per un periodo non inferiore a sei mesi ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento del 10 per cento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, previa deduzione di L. 100.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.